WHISTLEBLOWING POLICY

PROCEDURA PER L'EFFETTUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI

19.02.2024	000	Nuova procedura	L. Facchinetti E. Salata	A. Cecchetto	A. Zamperla
Data	Rev.	Contenuto Rev.	Redatto	Verificato	Approvato

INDICE

I - DISPOSIZIONI COMUNI

1.Premessa 4
2. Scopo 4
3. Destinatari 4
4. Adozione 4
5. Comunicazione e diffusione 4
6. Riferimenti normativi 5
7. Definizioni 5
8. Sanzioni 6

II - EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

9. Oggetto della segnalazione 7
10. Soggetti legittimati alla segnalazione 7
11. Misure di protezione del segnalante 8
11.1. Riservatezza dell'identità del segnalante 8
11.2. Divieto di ritorsione 8
11.3. Protezione dalle ritorsioni 9
11.4. Limitazioni della responsabilità 9
11.5. Misure di sostegno 10
12. Segnalazione interna 10
13. Segnalazione anonima 10

III - GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

14. Soggetto incaricato della gestione della segnalazione 10
15. Ricezione e presa in carico della segnalazione 11
16. Valutazione preliminare della segnalazione 12
17. Richiesta di informazioni integrative 12
18. Prioritizzazione della gestione delle segnalazioni (c.d. triage) 12
19. Accertamento della violazione segnalata 13
20. Valutazione e prevenzione del rischio di ritorsioni 13
21. Esito degli accertamenti svolti dal gestore 14
22. Azioni conseguenti all'accertamento della violazione o della ritorsione 14
23. Procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione 15
24. Trattamento dei dati personali 15

25. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni 15

IV – ALLEGATI

Informativa al trattamento dei dati personali per il Segnalante

Informativa al trattamento dei dati personali per il Segnalato

I - DISPOSIZIONI COMUNI

1. Premessa

Antonio Zamperla S.p.A. ha interesse a conoscere eventuali violazioni che possono verificarsi all'interno della propria organizzazione al fine di porvi efficace rimedio. A tal fine invita tutti coloro che ne fanno parte a confrontarsi liberamente su ogni criticità che dovessero riscontrare nella propria attività lavorativa, certi che Antonio Zamperla S.p.A. non attuerà per questo ritorsioni nei loro confronti.

Tuttavia, laddove vi sia la volontà di mantenere riservata la propria identità e/o il timore di subire ritorsioni da parte di altri componenti dell'organizzazione, Antonio Zamperla S.p.A. consente di effettuare segnalazioni in maniera protetta secondo le modalità previste dalla presente procedura.

2. Scopo

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare le modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Antonio Zamperla S.p.A., nonché le misure di protezione delle persone che effettuano segnalazioni.

3. Destinatari

Il presente documento si applica ai dipendenti di Antonio Zamperla S.p.A., a tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti di lavoro autonomo, di collaborazione e di consulenza professionale, nonché a tutte le persone che prestano la loro attività presso Antonio Zamperla S.p.A..

Il presente documento si applica, altresì, agli azionisti di Antonio Zamperla S.p.A. e a tutte le persone che svolgono, anche di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

4. Adozione

L'adozione e l'aggiornamento del presente documento spetta all'Organo dirigente, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali o delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del d. lgs. n. 81/2015 in merito al canale di segnalazione interno individuato[1].

5. Comunicazione e diffusione

Il presente documento è portato a conoscenza del personale aziendale all'atto dell'adozione, in caso di aggiornamento e comunque in fase di selezione e al momento dell'assunzione.

Il presente documento è esposto e reso facilmente accessibile al personale aziendale mediante affissione in bacheca e pubblicazione su cartelle di rete/intranet aziendale.

Sul sito web della Società sono pubblicate informazioni chiare sul canale e sui presupposti per poter effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

[1] Art. 4, comma 1, d.lgs. 24/2023.

6. Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
- Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, n. 1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»;
- Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- ISO 37002:2021 – *Whistleblowing management systems – Guidelines*;
- Linee guida ANAC «in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023;
- «Nuova disciplina "Whistleblowing" - Guida operativa per gli enti privati» di Confindustria di ottobre 2023.

Nelle note a piè di pagina del presente documento sono indicati i riferimenti normativi da cui sono tratte le rispettive previsioni.

7. Definizioni

Ai fini del presente documento, si intendono per:

a) «divulgazione pubblica»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
b) «gestore»: soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni effettuate attraverso il canale di segnalazione interno di Antonio Zamperla S.p.A.;
c) «informazioni riservate»: informazioni coperte dall'obbligo di segreto, dalla tutela del diritto d'autore o dalla protezione dei dati personali;
d) «modello»: modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Antonio Zamperla S.p.A. ai sensi del d.lgs. 231/2001;
e) «persone connesse»:
    1) persone operanti nel medesimo contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (c.d. facilitatori);
    2) persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

3) colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno col medesimo un rapporto abituale e corrente;
4) enti di proprietà del segnalante, per i quali il segnalante lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (es. società appartenente al medesimo gruppo imprenditoriale);

f) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
g) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
h) «segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
i) «segnalato»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
j) «segnalazione effettuata in mala fede» o «segnalazione in mala fede»: segnalazione effettuata da parte del segnalante che, al momento dell'effettuazione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica, non aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulla violazione oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione fossero vere;
k) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

8. Sanzioni

Le violazioni della presente procedura assumono rilevanza disciplinare e saranno sanzionate secondo quanto previsto dal sistema disciplinare interno. A titolo esemplificativo, costituisce violazione punibile:

a) l'effettuazione della segnalazione in mala fede;
b) l'effettuazione di una segnalazione di cui l'Autorità giudiziaria abbia accertato la natura diffamatoria o calunniosa[2];
c) la rivelazione dell'identità del segnalante, delle persone connesse e di ogni altra informazione dalla quale possa evincersi la loro identità;
d) ogni comportamento volto a ostacolare la segnalazione;
e) il tentativo di identificare il segnalante[3];
f) la mancata gestione della segnalazione per dolo o colpa grave, ivi compreso il mancato rimedio, da parte di chi ne abbia i poteri, alle violazioni o alle ritorsioni segnalate;
g) l'adozione di comportamenti ritorsivi.

II - EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

[2] Art. 16, comma 3, d.lgs. 24/2023.
[3] UNI ISO 37002, par. 8.4.2.

9. Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione[4], secondo le modalità indicate nel presente documento, le violazioni o i rischi di violazione[5] di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Antonio Zamperla S.p.A.. In particolare:

a) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
b) violazioni del Modello, comprese le eventuali ritorsioni subite per il fatto di aver effettuato una segnalazione;
c) violazioni della normativa europea e nazionale riguardanti settori strategici dell'Unione europea (es. appalti pubblici; settore finanziario; riciclaggio e terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, compresi quelli alimentari; trasporti; ambiente; tutela degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatore; tutela della vita privata; privacy; sicurezza dei sistemi informativi), che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea o riguardanti il relativo mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato), compresi atti od omissioni che vanifichino oggetto o finalità nella predetta normativa.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente documento le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti di lavoro ovvero ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate[6]. Tali rimostranze potranno essere comunicate nelle forme ordinarie alle competenti funzioni aziendali.

Sono in ogni caso vietate le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave[7]. In tali casi, al segnalante non verranno riconosciute le misure di protezione previste dal presente documento e verrà applicata nei suoi confronti una sanzione, secondo quanto previsto dal sistema disciplinare interno.

10. Soggetti legittimati alla segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate da parte di coloro che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti di lavoro con Antonio Zamperla S.p.A.[8]. In particolare:

a) dipendenti
b) lavoratori autonomi
c) collaboratori
d) liberi professionisti e consulenti
e) volontari e tirocinanti
f) azionisti
g) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
h) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attivita' lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della società.

[4] Artt. 1-3 d.lgs. 24/2023.
[5] UNI ISO 37002, Introduzione.
[6] Art. 1, comma 2, d.lgs. 24/2023.
[7] Art. 16, comma 1, lett. a), e comma 3, d.lgs. 24/2023.
[8] Art. 3, commi 3-4, d.lgs. 24/2023.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche prima e a prescindere dall'instaurazione del rapporto di lavoro, laddove abbiano ad oggetto informazioni acquisite durante il periodo di selezione e/o di prova[9].

11. Misure di protezione del segnalante

Al segnalante e alle persone connesse sono riconosciute le tutele previste dal presente documento, purché la segnalazione sia stata effettuata in buona fede e, in caso di segnalazione esterna o divulgazione pubblica, in presenza dei relativi presupposti[10].

I motivi che inducono la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione[11].

Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni[12].

11.1. Riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante non viene mai rivelata, senza il suo espresso consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione[13], salvo che, all'esito degli accertamenti svolti dal gestore, il segnalante risulti aver effettuato la segnalazione in mala fede ovvero emerga la sua responsabilità, anche in concorso con altri, per la violazione segnalata.

La medesima riservatezza è assicurata per qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi l'identità del segnalante.

11.2. Divieto di ritorsione

Il segnalante non può subire nessuna ritorsione per il solo fatto di aver effettuato la segnalazione[14].

Costituiscono, in via esemplificativa, ritorsioni[15]:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

[9] Art. 3, co. 4, lett. a) e b)
[10] Art. 16, comma 1, d.lgs. 24/2023.
[11] Art. 16, comma 2, d.lgs. 24/2023.
[12] Art. 16, comma 4, d.lgs. 24/2023.
[13] Art. 12, comma 2, d.lgs. 24/2023.
[14] Art. 17, comma 1, d.lgs. 24/2023.
[15] Art. 17, comma 4, d.lgs. 24/2023.

m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il divieto di ritorsione si applica anche alle persone connesse al segnalante[16].

11.3. Protezione dalle ritorsioni

Le ritorsioni eventualmente subite possono essere comunicate all'ANAC, che ne dà informazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza[17].

Gli atti ritorsivi sono nulli e il segnalante e le persone connesse hanno diritto alla cessazione della condotta ritorsiva, al risarcimento del danno e, in caso di licenziamento, alla reintegrazione nel posto di lavoro[18].

Nell'ambito delle relative controversie instaurate dal segnalante, che sostenga di aver subito una ritorsione per aver effettuato una segnalazione, dovrà essere il datore di lavoro a provare che l'atto ritenuto ritorsivo sia motivato da altre legittime ragioni, estranee alla segnalazione[19].

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente documento sono valide solo se effettuate in una delle sedi previste dall'art. 2113, comma 4, c.c. (es. Ispettorato Territoriale del Lavoro, Commissione di certificazione, Sede sindacale, ecc.)[20].

11.4. Limitazioni della responsabilità

Nel caso in cui per effettuare la segnalazione si renda necessario rivelare informazioni riservate od offensive della reputazione dell'ente, è esclusa l'eventuale responsabilità penale, civile e amministrativa del segnalante e delle persone connesse[21], purché le informazioni siano collegate alla segnalazione e strettamente necessarie a rivelare la violazione[22].

In ogni caso, le segnalazioni devono avere ad oggetto informazioni acquisite lecitamente[23].

In particolare se il segnalante abbia realizzato o comunque concorso alla realizzazione della violazione, l'effettuazione della segnalazione non lo esime dalle proprie eventuali responsabilità in relazione alla violazione segnalata[24].

[16] Art. 17, comma 1, d.lgs. 24/2023.
[17] Art. 19, comma 1, d.lgs. 24/2023.
[18] Art. 19, commi 3-4, d.lgs. 24/2023.
[19] Art. 17, commi 2-3, d.lgs. 24/2023.
[20] Art. 22, d.lgs. 24/2023.
[21] Art. 20, commi 1-2, d.lgs. 24/2023.
[22] Art. 20, comma 4, d.lgs. 24/2023.
[23] Art. 20, comma 3, d.lgs. 24/2023.
[24] Cass. civ., Sez. lav., ord. 31 marzo 2023, n. 9148.

11.5. Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno consistenti in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta nella segnalazione e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello stato[25].

12. Segnalazione interna

Le segnalazioni di cui al paragrafo 9 possono essere effettuate secondo le seguenti modalità[26]:

a) in forma scritta, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Organismo di Vigilanza di Antonio Zamperla S.p.A. Via Monte Grappa 15/17 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) che verrà prontamente consegnata al gestore senza visionarne il contenuto;
b) mezzo di posta elettronica all'indirizzo: dacquarone@bignottiedacquarone.it, e' in ogni caso garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

13. Segnalazione anonima[27]

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime non sono considerate whistleblowing, pertanto il gestore le trasmetterà all'Organo dirigente, così come pervenute, per le eventuali determinazioni conseguenti, fermo il riconoscimento delle tutele del segnalante in caso di identificazione futura.

Segnalazione esterna e divulgazioni pubbliche

La violazione può essere segnalata all'ANAC[28], mediante il canale esterno dalla stessa attivato, ovvero divulgata pubblicamente[29], quando, alternativamente:

a) la segnalazione interna e/o esterna, già effettuata, non ha avuto seguito;
b) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, utilizzando il canale interno e/o esterno, non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione;
c) il segnalante ha il fondato timore di subire ritorsioni;
d) la violazione può costituire pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

III - GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

14. Soggetto incaricato della gestione della segnalazione

La ricezione e gestione delle segnalazioni disciplinate dal presente documento sono affidate all'Organo di Vigilanza di cui al punto 12 che precede. [30]

[25] Art. 18, d.lgs. 24/2023.

[27] LG ANAC, pp. 33-34, e Guida Operativa Confindustria, pp. 11 e 17.
[28] Artt. 6-7, d.lgs. 24/2023.
[29] Art. 15, d.lgs. 24/2023.
[30] Art. 4, comma 2, d.lgs. 24/2023.

La segnalazione presentata a un soggetto incompetente a riceverla è trasmessa da quest'ultimo entro 7 giorni dal suo ricevimento al gestore del canale di segnalazione, con contestuale notizia della trasmissione al segnalante[31].

15. Ricezione e presa in carico della segnalazione

[Incontro di persona]

Previo consenso del segnalante, il gestore documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, il cui contenuto dev'essere sottoposto al segnalante per sue eventuali modifiche e sottoscrizione. [32]

In ogni caso, ricevuta la segnalazione, il gestore rilascia al segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione[33]. L' avviso di ricevimento includerà, tra l'altro[34]:

a) rassicurazione e richiesta sulle modalità preferite per la prosecuzione dell'interlocuzione (es. la segnalazione è stata fatta via e-mail ma l'informatore preferisce continuare di persona);
b) informazioni sulle fasi successive del processo di gestione della segnalazione, relative tempistiche e possibili risultati (es. quali ulteriori riscontri attendersi e quando);
c) informazioni, anche mediante rinvio alla presente procedura, sulle misure adottate a tutela del segnalante, comprese le misure per proteggere la sua identità, nonché sulle responsabilità di leale collaborazione del segnalante e di effettiva considerazione e tutela da parte dell'ente.

Il gestore dà diligente seguito alla segnalazione ricevuta[35] e fornisce riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento e comunque entro 3 mesi e 7 giorni dalla ricezione della segnalazione[36].

Laddove gli accertamenti non possano essere completati tempestivamente, ad esempio perché particolarmente complessi, entro il medesimo termine il gestore aggiorna il segnalante sullo stato della segnalazione e lo informa dell'ulteriore periodo di tempo necessario a completarli[37].

Le comunicazioni del gestore relative alla gestione della segnalazione, compreso l'avviso di ricezione e il riscontro, verranno inviate al segnalante mediante il canale di comunicazione scelto dal medesimo.

I termini per l'invio dell'avviso di ricezione e riscontro sono sospesi in corrispondenza delle chiusure aziendali e comunque dal 1 agosto al 31 agosto e dal 23 dicembre al 7 gennaio. Qualora uno dei termini di cui al presente articolo scada durante il periodo di sospensione feriale dei termini, riprenderà a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a ciascun periodo di sospensione.

[31] Art. 4, comma 6, d.lgs. 24/2023.
[32] Art. 14, comma 4, d.lgs. 24/2023.
[33] Art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 24/2023.
[34] UNI ISO 37002, par. 8.1.
[35] Art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 24/2023.
[36] Art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 24/2023.
[37] UNI ISO 37002, par 8.2.

16. Valutazione preliminare della segnalazione

Il gestore effettua un esame preliminare della segnalazione al fine di verificare se abbia ad oggetto possibili violazioni o ritorsioni rientranti nell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della presente procedura[38].

Nel caso in cui il segnalante non sia identificato, il gestore trasmette la segnalazione all'Organo dirigente, così come pervenuta, per le eventuali determinazioni conseguenti, tenendone traccia e conservando la relativa documentazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente documento per consentirne la rintracciabilità futura[39].

Nel caso in cui ritenga che la segnalazione non rientri nell'ambito applicativo della presente procedura, il gestore ne dà comunicazione al segnalante, precisandone le ragioni e indicando l'ufficio interno eventualmente competente alla gestione della problematica segnalata. Ai fini della chiusura della segnalazione, il gestore predispone apposito Report destinato all'Organo dirigente e ne tiene traccia anonimizzata nel Registro delle segnalazioni.

Nel caso in cui ritenga che la segnalazione rientri nell'ambito applicativo della presente procedura, il gestore procede all'accertamento della violazione segnalata secondo quanto previsto di seguito.

17. Richiesta di informazioni integrative

Laddove non già presenti nella segnalazione, il gestore chiede al segnalante le seguenti informazioni[40]:

- Dove ha avuto luogo la violazione?
- Quando si è verificata la violazione (passata, attuale, futura, in corso)?
- Chi è coinvolto nella violazione?
- L'hai segnalata in precedenza? Se sì, cosa, quando e a chi? Che azione è stata intrapresa?
- Qual è l'impatto per l'organizzazione dal tuo punto di vista?
- La direzione è coinvolta o a conoscenza della violazione?
- Avverti rischi per te o per altri?
- Hai documenti o altre prove a supporto della tua segnalazione?
- C'è qualcun altro che è a conoscenza diretta della violazione che possiamo contattare?
- Qualcuno ha provato a nascondere la violazione o a scoraggiarti dal condividere la tua preoccupazione? In tal caso, chi e come?

18. Prioritizzazione della gestione delle segnalazioni (c.d. triage)

In presenza di più segnalazioni da gestire contemporaneamente, il gestore valuta l'urgenza di intervento in base alla probabilità della violazione e al suo potenziale impatto sull'ente, tenendo conto dei seguenti fattori[41]:

- La violazione può assumere rilevanza penale?
- La violazione è già avvenuta, è in corso o sta per accadere?
- C'è la necessità immediata di interrompere o sospendere le attività commerciali?

[38] UNI ISO 37002, par. 8.3.1, primo punto dell'elenco NOTA.
[39] LG ANAC, p. 34, e Guida Operativa Confindustria, p. 17.
[40] UNI ISO 37002, par. 8.2.
[41] UNI ISO 37002, par. 8.3.1.

- Esiste un rischio immediato per la salute e la sicurezza?
- Esiste un rischio immediato per i diritti umani o per l'ambiente?
- C'è la necessità di assicurare e proteggere le prove prima che vengano cancellate o distrutte?
- Esiste un rischio per le funzioni, i servizi e/o la reputazione dell'ente?
- La segnalazione può impattare sulla continuità aziendale?
- Quale impatto mediatico può avere la segnalazione?
- Sono disponibili ulteriori informazioni a supporto della segnalazione?
- Qual è la natura dell'illecito (tipo e frequenza della violazione, ruolo e anzianità dei soggetti coinvolti nella segnalazione)?
- Qual è la probabilità che la violazione venga segnalata anche al di fuori dell'ente?
- La violazione è già stata segnalata in precedenza?
- In che modo il segnalante ha ottenuto le informazioni: le informazioni sono "di prima mano" o "per sentito dire"?

19. Accertamento della violazione segnalata

Il gestore procede all'accertamento della violazione segnalata mediante il compimento di una o più delle seguenti attività[42]:

a) coinvolgimento di funzioni aziendali competenti a supporto dell'accertamento (es. risorse umane, ufficio legale, salute e sicurezza e finanza), salvo che ciò comprometta la fiducia del segnalante, l'imparzialità del gestore o il buon esito dell'indagine;
b) raccolta di evidenze documentali a riscontro della segnalazione;
c) intervista di persone in grado di riferire informazioni utili all'accertamento della violazione;
d) intervista del segnalato, informandolo preventivamente dell'oggetto dell'incontro[43], cui il gestore deve necessariamente provvedere in caso di richiesta da parte di quest'ultimo, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti[44].

Il gestore documenta per iscritto le interviste effettuate mediante apposito verbale, il cui contenuto dev'essere sottoposto all'intervistato per sue eventuali modifiche e sottoscrizione.

Nel corso dell'accertamento, il gestore mantiene le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, può richiedere a quest'ultimo integrazioni[45].

In ogni caso, il gestore tutela l'identità delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione del procedimento accertativo[46].

20. Valutazione e prevenzione del rischio di ritorsioni

Il gestore valuta il rischio di ritorsioni per il segnalante sulla base dei seguenti fattori[47]:

- Qual è la probabilità che venga mantenuta la riservatezza? Ad esempio: qualcun altro è al corrente della violazione? La violazione è stata segnalata a qualcun altro? La natura delle

[42] UNI ISO 37002, par. 8.3.1.
[43] UNI ISO 37002, par. 8.4.1.
[44] Art. 12, comma 9, d.lgs. 24/2023.
[45] Art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 24/2023.
[46] Art. 12, comma 7, d.lgs. 24/2023.
[47] UNI ISO 37002, par. 8.3.2

informazioni può rivelare la loro identità? Sono gli unici ad avere accesso alle informazioni? la violazione configura un reato la cui prova necessita che venga rivelata l'identità del segnalante?
- Il segnalante è preoccupato di subire ritorsione? Si sono già verificate condotte ritorsive o percepisce un rischio imminente di ritorsione?
- Il segnalante è coinvolto nella violazione o l'ha subita?
- La segnalazione riguarda tipi diversi di violazioni?
- In che modo il segnalante ha ottenuto le informazioni sulla violazione?
- Che tipo di rapporto intercorre tra il segnalante e la violazione oggetto della segnalazione?
- Che tipo di rapporto intercorre tra il segnalante e l'ente?

Il livello di protezione e le relative azioni intraprese dipendono dal tipo e dalla tempistica della segnalazione e dalle potenziali conseguenze della violazione.

Qualora il gestore non abbia il potere di elaborare e attuare strategie per prevenire eventuali danni a carico del segnalante (es. riorganizzazione interna del personale), gliene dà comunicazione al fine di consentire al segnalante di prestare il proprio consenso alla rivelazione della sua identità nei confronti di chi, all'interno dell'ente, abbia tale potere, ferme comunque le altre tutele previste dalla presente procedura nel caso in cui la ritorsione venga poi effettivamente attuata.

21. Esito degli accertamenti svolti dal gestore

Il gestore conclude il processo di gestione della segnalazione mediante l'emissione di apposito Report destinato all'Organo dirigente, nel quale rendiconta l'iter di gestione della segnalazione e l'esito degli accertamenti svolti con particolare riferimento a:

a) l'insussistenza della violazione o ritorsione segnalata, precisando se la segnalazione si ritenga essere stata effettuata in mala fede ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione disciplinare nei confronti del segnalante;
b) la sussistenza o il rischio di verificazione della violazione o ritorsione segnalata, precisando il soggetto ritenuto responsabile e gli elementi raccolti.

Nel report non viene fatta menzione dell'identità del segnalante e di altre informazioni idonee a identificarlo, salvo i casi di segnalazione effettuata in mala fede ovvero di ritenuta responsabilità del segnalante per la violazione accertata.

22. Azioni conseguenti all'accertamento della violazione o della ritorsione

L'Organo dirigente valuta il contenuto del Report e adotta azioni appropriate all'esito degli accertamenti svolti dal gestore. In particolare:

a) in caso di incompletezza degli accertamenti svolti dal gestore, effettua ulteriori approfondimenti, anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti, di un difensore di fiducia o di un consulente esterno;
b) in caso di accertata violazione o del rischio di violazione, adotta misure idonee a prevenire, interrompere o sanare la violazione, nonché misure disciplinari appropriate nei confronti di ogni soggetto ritenuto responsabile della violazione;
c) in caso di ritenuta sussistenza di un rischio concreto di ritorsioni, adotta misure idonee a proteggere il segnalante (es. riorganizzazione interna del personale);

d) in caso di accertata ritorsione, attuata o anche solo minacciata, nei confronti del segnalante, adotta misure idonee a sanare le ritorsioni subite[48] (es. reintegra del segnalante nella precedente posizione lavorativa), nonché misure disciplinari appropriate nei confronti di ogni soggetto ritenuto responsabile della ritorsione;
e) in caso di ritenuta mala fede del segnalante nell'effettuazione della segnalazione, adotta misure disciplinari appropriate nei suoi confronti.

L'Organo dirigente comunica le azioni intraprese al gestore, affinché ne dia tempestivo riscontro al segnalante, e monitora regolarmente l'efficacia delle misure adottate.

Il processo di gestione della segnalazione si conclude con la comunicazione al segnalante in merito all'esito degli accertamenti svolti e alle azioni eventualmente intraprese di conseguenza da parte dell'Organo dirigente.

23. Procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione

Nell'ambito del procedimento disciplinare diretto a sanzionare la violazione oggetto di segnalazione, non verrà rivelata l'identità del segnalante senza il suo espresso consenso, anche qualora la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa del segnalato[49].

Al fine di consentirgli di esprimere il proprio eventuale consenso, il gestore comunica per iscritto al segnalante le ragioni della rivelazione dei dati riservati[50].

24. Trattamento dei dati personali

Le attività di ricevimento e gestione delle segnalazioni comportano un trattamento di dati personali, che viene attuato ed organizzato da Antonio Zamperla S.p.A., nella sua qualità di Titolare del Trattamento, nel rispetto della normativa vigente e garantendo agli interessati, sulla base di quanto applicabile a tale trattamento, l'esercizio dei propri diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679.

Vengono autorizzate al trattamento dei dati personali le persone fisiche componenti l'Organismo di Vigilanza, sulla base di apposita lettera di incarico contente l'indicazione degli obblighi di riservatezza che devono essere rispettati nell'espletamento della funzione di gestione del canale.

In allegato alla presente procedura, sono inserite le informative sul trattamento dei dati personali conseguente al ricevimento ed alla gestione delle segnalazioni.

25. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni non vengono utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse[51]. In particolare, i dati personali che non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione, ove possibile, non vengano raccolti e, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente.

[48] UNI ISO 37002, par. 8.4.3.
[49] Art. 12, comma 5, d.lgs. 24/2023.
[50] Art. 12, comma 6, d.lgs. 24/2023.
[51] Art. 12, comma 1, d.lgs. 24/2023.

Il gestore conserva le segnalazioni e la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione[52].

Al fine di dare evidenza dell'efficace attuazione del sistema, il gestore tiene traccia anonimizzata delle segnalazioni ricevute e gestite in apposito Registro delle segnalazioni, nel quale indica per ciascuna di essa, senza alcun riferimento alle persone coinvolte, l'oggetto della segnalazione, le tempistiche di gestione, l'esito dell'accertamento e le eventuali azioni conseguenti.

[52] Art. 14, comma 1, d.lgs. 24/2023.

ALLEGATI:

a) Informativa al trattamento dei dati personali per il segnalante
b) Informativa al trattamento dei dati personali per il segnalato

INFORMATIVA per il TRATTAMENTO DATI PERSONALI

-ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la persona segnalante-

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito il "**GDPR**" o "**Regolamento**"), Antonio Zamperla S.p.A. (il "**Titolare**") La informa che i Suoi dati personali (di seguito i "**dati**") conferiti nell'ambito della segnalazione, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e in conformità all'informativa che segue.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Antonio Zamperla S.p.A. (P.IVA 00655110245), con sede in 36077 Altavilla Vicentina (VI), Via Monte Grappa, 15, in persona del legale rappresentante pro tempore.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

I dati trattati saranno esclusivamente quelli da Lei forniti in sede di segnalazione.

Eventuali altri dati potranno essere raccolti dal gestore della segnalazione successivamente durante la verifica e l'istruttoria.

Riconosciuta la legittimità anche delle segnalazioni anonime, il conferimento dei dati da parte del segnalante è sempre facoltativo e l'eventuale mancato conferimento non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato del gestore.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati da Lei forniti in qualità di segnalante o facilitatore, ovvero forniti dal segnalante qualora Lei sia stato indicato come persona informata, il cui trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, saranno da questo utilizzati al fine di gestire la segnalazione e svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti, ai sensi del D. Lgs 24/2023, e interessanti le presunte condotte illecite relative a violazioni o rischi di violazione del Modello 231 e del Codice Etico adottati dal Titolare, ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ed anche inerenti gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e tutte le violazioni della normativa nazionale e/o comunitaria che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Titolare.

- PRINCIPI E MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati saranno trattati dal Titolare del Trattamento solo se contestualizzabili, specifici e pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione.

Il trattamento dei dati verrà eseguito attraverso procedure informatiche ovvero manualmente, con l'utilizzo di documentazione cartacea e digitale, ad opera del gestore delle segnalazioni formalmente nominato ed autorizzato dal Titolare e che opererà in piena indipendenza ed autonomia.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sull'istruttoria saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Laddove la segnalazione sia rilevante ai fini processuali, la stessa sarà conservata secondo le tempistiche necessarie per svolgere compiutamente le attività processuali.

In particolare, i dati personali non considerati utili al trattamento di una specifica segnalazione, ove possibile, non verranno raccolti e, se raccolti accidentalmente, verranno cancellati immediatamente.

Al fine di dare evidenza dell'efficace attuazione del sistema, il gestore conserverà in forma esclusivamente anonimizzata le segnalazioni ricevute e gestite in apposito Registro delle segnalazioni, nel quale indicherà per ciascuna di essa, senza alcun riferimento alle persone coinvolte, l'oggetto della segnalazione, le tempistiche di gestione, l'esito dell'accertamento e le eventuali azioni conseguenti.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI

Le segnalazioni saranno gestite dall'Organismo di Vigilanza nominato dal Titolare.

I dati raccolti potranno essere comunicati dal gestore ad altri soggetti prescelti e formalmente autorizzati dal Titolare od anche dall'OdV, al fine di collaborare alle attività di verifica ed istruttorie (quali, a titolo esemplificativo: funzioni aziendali, avvocato e difensore di fiducia, consulente esterno con competenze specifiche), nonché all'Organo dirigente per i soli fini di rendiconto delle attività svolte e per permettergli di adottare i provvedimenti adeguati.

In tale ultimo caso, valutando il tipo di provvedimento adottato, potranno essere anche comunicati all'ufficio del personale per l'irrogazione delle eventuali sanzioni disciplinari.

I dati non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.

Se del caso, i dati raccolti a seguito della segnalazione saranno trasmessi alle Autorità competenti nei modi previsti dall'art. 12 del D. Lgs 24/2023.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati al segnalato per finalità difensive nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare a suo carico, unicamente nel caso ne abbia previamente autorizzato la comunicazione.

TRASFERIMENTO DEI DATI

Il Titolare garantisce che i dati personali raccolti non vengono trasferiti in paesi fuori dall'Unione Europea.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei può esercitare i diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del GDPR qualora l'esercizio di tali diritti non sia di impedimento al corretto svolgersi dell'istruttoria sulla segnalazione e nel rispetto del diritto alla segretezza del soggetto che ha effettuato la segnalazione. I diritti sopra menzionati sono: il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere informazioni in merito alla finalità del

trattamento, alla categoria dei dati personali, ai destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, alla loro origine se non forniti direttamente dall'interessato, all'esistenza di un sistema di profilazione automatica (Art. 15 GDPR); il diritto di rettifica (Art. 16 GDPR), di cancellazione (Art. 17 GDPR), di restrizioni nel trattamento dei suddetti dati (Art. 18 GDPR) e di opposizione al trattamento ove applicabile (Art. 21 GDPR); il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da di

Se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web https://www.garanteprivacy.it/.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti e/o richiedere altre informazioni inviando una richiesta al Titolare del trattamento, contattandolo a mezzo:

- raccomandata a.r. indirizzata alla sede legale indicata al punto 1;
- e-mail all'indirizzo Gdpr@zamperla.it

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Solo in caso di richiesta di ulteriori copie dei dati richieste dall'interessato, il Titolare del trattamento potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati dall'Interessato e non da terzi non autorizzati, il titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie allo scopo.

INFORMATIVA per il TRATTAMENTO DATI PERSONALI

-ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la persona segnalata-

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito il "**GDPR**" o "**Regolamento**"), Antonio Zamperla S.p.A. (il "**Titolare**") La informa che i Suoi dati personali (di seguito i "**dati**"), conferiti dalla persona segnalante o da altro soggetto informato nell'ambito della segnalazione, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e in conformità all'informativa che segue.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Antonio Zamperla S.p.A. (P.IVA 00655110245), con sede in 36077 Altavilla vicentina (VI), Via Monte Grappa, 15, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il Titolare effettuerà il trattamento dei Suoi dati personali trasmessi da un soggetto terzo in occasione dell'invio di una segnalazione (a mezzo posta elettronica, posta ordinaria raccomandata r.r., a voce) inerente a presunte Sue condotte illecite relative a violazioni o rischi di violazione del Modello 231, del Codice Etico adottati dal Titolare, ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ed anche inerenti gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e tutte le violazioni della normativa nazionale e/o comunitaria che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Titolare.

Tale trattamento verrà svolto per le seguenti finalità:

- effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione,
- adottare gli eventuali conseguenti provvedimenti, ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023.

PRINCIPI E MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati saranno trattati dal Titolare del Trattamento solo se contestualizzabili, specifici e pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione.

Il trattamento dei dati sarà eseguito attraverso procedure informatiche ovvero manualmente, con l'utilizzo di documentazione cartacea e digitale, ad opera del gestore delle segnalazioni formalmente nominato ed autorizzato dal Titolare e che opererà in piena indipendenza ed autonomia.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 5. lett. b) GDPR, per preservare le finalità investigative, Lei potrà non essere immediatamente messo a conoscenza del trattamento dei propri dati da parte del Titolare del Trattamento e fintanto che sussisterà il rischio di compromettere la possibilità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere le prove necessarie. Tale rinvio sarà valutato caso per caso dai soggetti incaricati di svolgere le attività di indagine, tenendo in debito conto l'interesse alla protezione delle prove e i più ampi interessi in gioco.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sull'istruttoria saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a

decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione ai sensi dell'art.14, comma 1, D.Lgs 24/2023, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Laddove la segnalazione sia rilevante ai fini processuali, la stessa sarà conservata secondo le tempistiche necessarie per svolgere l'esercizio dei diritti in sede processuale.

In particolare, i dati personali che non risulteranno utili al trattamento di una specifica segnalazione, ove possibile, non verranno raccolti e, se raccolti accidentalmente, verranno cancellati immediatamente.

Al fine di dare evidenza dell'efficace attuazione del sistema, il gestore conserverà in forma esclusivamente anonimizzata le segnalazioni ricevute e gestite in apposito Registro delle segnalazioni, nel quale indicherà per ciascuna di essa, senza alcun riferimento alle persone coinvolte, l'oggetto della segnalazione, le tempistiche di gestione, l'esito dell'accertamento e le eventuali azioni conseguenti.

DESTINATARI

Le segnalazioni saranno gestite dall'Organismo di Vigilanza nominato dal Titolare.

I dati raccolti potranno essere comunicati dal gestore ad altri soggetti prescelti e formalmente autorizzati dal Titolare o dall'Odv al fine di collaborare alle attività di verifica ed istruttorie (quali, a titolo esemplificativo: funzioni aziendali, avvocato e difensore di fiducia, consulente esterno con competente specifiche), nonché nei casi previsti nella procedura, all'Organo dirigente per i soli fini di rendiconto delle attività svolte e per permettergli di adottare i provvedimenti adeguati.

I dati non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.

Se del caso, i dati raccolti a seguito della segnalazione saranno trasmessi alle Autorità competenti nei modi previsti dall'art. 12 del D. Lgs 24/2023 od anche esser comunicati all'ufficio del personale per eventuali sanzioni disciplinari.

TRASFERIMENTO DEI DATI

Il titolare garantisce che i dati personali raccolti non verranno trasferiti in paesi fuori dall'Unione Europea.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare i diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del GDPR qualora l'esercizio di tali diritti non sia di impedimento al corretto svolgersi dell'istruttoria sulla segnalazione e nel rispetto del diritto alla segretezza del soggetto che ha effettuato la segnalazione, fatte salve le limitazioni di cui al comma 1, lettera f) e comma 3, art. 2 undecies D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii.

I diritti sopra menzionati sono: il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere informazioni in merito alla finalità del trattamento, alla categoria dei dati personali, ai destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, alla loro origine se non forniti direttamente dall'interessato, all'esistenza di un sistema di profilazione automatica (Art. 15 GDPR); il diritto di rettifica (Art. 16 GDPR), di cancellazione (Art. 17 GDPR), di restrizioni nel trattamento dei suddetti dati (Art. 18 GDPR) e di opposizione al trattamento ove applicabile (Art. 21 GDPR); il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali

che lo riguardano, forniti al Titolare del Trattamento (Art. 20 GDPR). Se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web https://www.garanteprivacy.it/.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI e DI RICHIESTA INFORMAZIONI

Lei potrà, in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti e/o richiedere altre informazioni inviando una richiesta al Titolare del trattamento, contattandolo a mezzo:

- raccomandata a.r. indirizzata alla sede legale indicata al punto 1;
- e-mail all'indirizzo Gdpr@zamperla.it;

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Solo in caso di richiesta di ulteriori copie dei dati richieste dall'interessato, il Titolare del trattamento potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati dall'Interessato e non da terzi non autorizzati, il titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie allo scopo.